

REGIONE PUGLIA

Turismo - Industria - Alberghiera - Turismo Termale
Cultura - Sport - Tempo Libero - Beni Culturali
Musei - Archivi e Biblioteche

153/A

D.D.L. della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore al Turismo, Prof. Raffaele
BELARDI: APPOSIZIONE DI TERMINI ALLA L.R. 11.12.1984 N.52.



Regione Puglia

l.

ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE/BILANCIO/RAGIONERIA/FINANZE

SETTORE RAGIONERIA

UFFICIO AA.GG. E SEGRETERIA

50/...
9 LUG. 1993
W

ZDIP: 003039 /AAGS

Prot. n. _____

Bari, li _____

Rif. nota 10/1249 del 22/6/93

REGIONE PUGLIA
15. LUG. 1993
ARRIVO

Alla Segreteria della Presidenza
della Giunta Reg.le

e.p.c. All' Ass.to al Turismo .

S E D E

OGGETTO: D.d.l. "Apposizione di termini alla L.R. 52/84".

Nulla osta al d.d.l in oggetto indicato.

REGIONE PUGLIA
PRESIDENZA
22.07.93 024086

IL COORDINATORE
(Dott. Paolo CARNEVALE)

NM/gc

REGIONE PUGLIA
27 LUG. 1993
Prot. N. *10/1479*
Col. CI. Fos.

RELAZIONE

N. 16 del 21 GIU. 1993

~~Scheda~~ di D.D.L.: Apposizione di termini alla l.r. 11.12.1984 n.52

Con legge regionale 11.12.1984, n.52 la Regione ha dettato la disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo. Questa all'art. 19 contiene il regime transitorio concernente le situazioni delle agenzie già autorizzate secondo le classificazioni previste dalla previgente normativa. La norma appena citata stabiliva che le anzidette agenzie dovessero adeguarsi alle nuove disposizioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, termine la cui inosservanza era sanzionata con la decadenza della licenza già posseduta per quelle classificate di categoria B e C.

Ciò ha comportato che numerose agenzie ex A non si sono ancora adeguate poichè per esse non è prevista alcuna sanzione di decadenza della licenza in possesso, mentre per le agenzie ex B e C l'adeguamento disposto dalla norma transitoria si è rilevato non agevole a causa delle difficoltà applicative manifestatesi relativamente alle diverse condizioni disciplinate dagli artt. 5, 6 e 7 della legge.

Per quanto attiene la polizza fidejussoria e la garanzia assicurativa previste dagli artt. 5 e 6, successivamente allo spirare del termine si constatò l'esigenza di richiedere agli interessati una serie di modifiche o integrazioni alle polizze già stipulate.

Per quanto riguarda poi i requisiti professionali dell'imprenditore, di cui all'art. 7, è da osservare che numerosi agenti si sono trovati nell'impossibilità di reperire un direttore tecnico già di categoria A e quindi nella necessità di attendere l'espletamento dell'esame regionale di idoneità di cui all'art. 7, u.c., l.cit., espletamento pure avvenuto successivamente allo spirare del termine di sei mesi.

Alla stregua delle predette circostanze può dirsi che l'adeguamento disposto dall'art. 19 non si è perfezionato nel termine ivi previsto per difficoltà di ordine oggettivo.

Pertanto, in relazione a tali difficoltà, è sorto un contenzioso davanti il Giudice amministrativo (che ha sospeso i provvedimenti negativi e/o sanzionatori adottati nei confronti di alcune agenzie), nonchè davanti gli Uffici regionali del contenzioso.

Di conseguenza, le agenzie in questione continuano tuttora ad operare con licenza ottenuta con la normativa abrogata, assicurando peraltro, specie in provincia, un servizio del quale diversamente l'utenza resterebbe priva.

Il disegno di legge che si illustra, quindi, è rivolto a definire la situazione sopra descritta, sì da assicurare all'utenza le garanzie di ordine finanziario, professionale e tecnico richieste a regime della legislazione regionale.

ART. UNICO

Le Agenzie di Viaggi e Turismo - già classificate di Cat. A, B e C, ai sensi della abrogata normativa statale che non hanno ancora conseguito l'autorizzazione regionale di cui all'art. 4 della l.r. 11.12.1984 n. 52 - devono adeguarsi, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni di cui all'art. 5, 6 e 7 della l.r. n. 52/84, pena la decadenza della licenza in possesso.

IV

30.7.83